

**Congregazione Servi della carità
Opera Don Luigi Guanella**

**Linee guida per la tutela
dei minori
e delle persone vulnerabili**

Roma, Settembre 2020

INDICE:

Introduzione generale

PRINCIPI GUIDA

Premessa

1. Rinnovamento ecclesiale
2. Protezione e tutela dei minori e delle persone vulnerabili
3. La Prevenzione: un prezioso elemento della pedagogia guanelliana
4. Ascolto, accoglienza e accompagnamento delle vittime
5. Responsabilizzazione comunitaria e formazione degli operatori
6. Formazione dei candidati alla vita consacrata e agli ordini sacri
7. Giustizia e verità
8. Collaborazione con la società e le autorità civili
9. Trasparenza e comunicazione
10. Strutture e servizi operativi

INDICAZIONI OPERATIVE

1. Destinatari
2. Ascolto, accoglienza e accompagnamento delle vittime
3. Selezione, formazione e accompagnamento degli operatori
4. Selezione, formazione e accompagnamento dei religiosi
5. Trattazione delle segnalazioni di presunti abusi sessuali nei confronti di un minore o di una persona vulnerabile, commessi in ambito della Congregazione da religiosi o chierici guanelliani
6. Procedure canoniche in caso di presunto abuso sessuale, commesso da parte di religiosi guanelliani nei confronti di minori
7. Accompagnamento di coloro che hanno abusato
8. Rapporti con le autorità civili
9. False accuse
10. Informazione e comunicazione
11. Servizi della Congregazione a tutela dei minori
12. Strumenti di verifica
13. Operatività, aggiornamento e revisione delle Linee guida

INTRODUZIONE GENERALE

Dignità della persona umana nel Progetto Educativo Guanelliano

“Alla luce della rivelazione cristiana ogni essere umano è fatto a immagine e somiglianza di Dio... Qui sta il fondamento e la ragione più alta della dignità che possiede fin dal momento del suo concepimento, a prescindere dai condizionamenti personali e sociali che possono impedirgli di esercitare le sue capacità.....Per questa sua somiglianza a Dio egli è persona, individuo unico e irripetibile, capace di amore e costituito essenzialmente in relazione con gli altri, Dio - uomini - cose, dotato di facoltà conoscitive e volitive.....Creata e redenta in Cristo, tutta la persona umana dunque nei suoi costitutivi fondamentali porta un carattere di sacralità; sacra è l'anima e sacro è anche il corpo. Per questa dignità ogni persona, da qualsiasi limite sia afflitta, è degna di immenso rispetto ed è capace di perfezionamento e ogni vita umana, anche la più segnata dalla malattia o da qualsiasi forma di povertà, è significativa e preziosa”¹.

Sensibile a quanto sta accadendo nel mondo e consapevole che è nostro dovere tutelare in modo integrale tutti quelli che ci vengono affidati², la Congregazione dei Servi della Carità, ha steso queste *Linee guida*, come elemento di prevenzione e dà orientamenti precisi in materia di abusi sessuali, tenendo presenti le disposizioni emanate dal Diritto Canonico, dai Documenti ecclesiali e dai nostri documenti giuridici³.

Il dolore delle vittime e delle loro famiglie è anche il nostro dolore (Papa Francesco)

«Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme» (1 Cor12,26). Queste parole di San Paolo risuonano con forza nel mio cuore constatando ancora una volta la sofferenza vissuta da molti minori a causa di abusi sessuali, di potere e di coscienza commessi da un numero notevole di chierici e persone consacrate. Un crimine che genera profonde ferite di dolore e di impotenza, anzitutto nelle vittime, ma anche nei loro familiari e nell'intera comunità, siano credenti o non credenti. Guardando al passato, non sarà mai abbastanza ciò che si fa per chiedere perdono e cercare di riparare il danno causato. Guardando al futuro, non sarà mai poco tutto ciò che si fa per dar vita a una cultura capace di evitare che tali situazioni non solo non si ripetano, ma non trovino spazio per essere coperte e perpetuarsi. Il dolore delle vittime e delle loro famiglie è anche il nostro dolore, perciò urge ribadire ancora una volta il nostro impegno per garantire la protezione dei minori e degli adulti in situazione di vulnerabilità.”⁴

PRINCIPI GUIDA

PREMESSA

«In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: “Chi, dunque, è più grande nel regno dei cieli?”. Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: “In verità io vi dico: se non vi convertirte e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me”» (Lc 18,1-5).

Per noi guanelliani il termine “bambini” o “ragazzi” va inteso in senso ampio: non in riferimento ad una età cronologica della vita, ad un tempo, ma termine permanente. Infatti, i nostri ragazzi, i giovani, gli anziani portatori di handicap, che vivono nelle nostre Case e Centri, per noi rientrano tutti nella categoria dei “più vulnerabili”, appunto, dei ragazzi. Don Guanella li chiamava “Buoni Figli”.

Gesù ammette una sintonia congenita tra il suo Vangelo e i bambini che stavano volentieri con Lui. Proprio per questo, però, chi abusa della fiducia e perverte lo sguardo di un bambino spalanca l'abisso nel quale il Dio affidabile è sopraffatto dalla menzogna che conduce alla morte. «Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare» (Mt 18,6). Ogni ostacolo posto alla maturazione della fiducia mina la speranza: ingenera il sospetto che la vita non sia degna di essere vissuta. Qualsiasi abuso sui fanciulli e sui più vulnerabili, ancor prima di essere un delitto, è un peccato gravissimo, ancor più se coinvolge coloro ai quali è affidata in modo particolare

¹ (AA.VV. Documento base per Progetti Educativi Guanelliani, Ed. Nuove Frontiere, Roma 1986, n. 3).

² Congregazione Servi della Carità, Documento Finale XX Capitolo generale, 2018, n. 21

³ Congregazione Servi della carità, Regolamenti generali, nn. 50.1; 50.2; 50.3

⁴ (PAPA FRANCESCO, Lettera al Popolo di Dio, 20 agosto 2018).

la cura dei più piccoli. Per questo motivo anche la nostra Congregazione intende contrastare e prevenire questo triste fenomeno con assoluta determinazione.

REGOLAMENTI dei Servi della carità. La Congregazione dei Servi della carità, in comunione con tutta la Chiesa cattolica, si riconosce in questi principi guida che andiamo a descrivere.

Nei Regolamenti della nostra Congregazione troviamo espressa questa condivisione: “La chiesa, di fronte al grave fenomeno degli abusi sessuali nei confronti dei minori ci impegna a vigilare e a prevenire questo genere di delitti e, nel caso che avvengano, ad affrontare la questione con spirito di giustizia e di carità.

È obbligo nostro attenerci scrupolosamente alle linee guida che per questi casi hanno stabilito le Conferenze episcopali delle nazioni in cui siamo presenti e alle presenti linee guida definite dal Consiglio generale della nostra Congregazione”⁵.

RINNOVAMENTO ECCLESIALE

«L’unico modo che abbiamo per rispondere a questo male che si è preso tante vite è viverlo come un compito che ci coinvolge e ci riguarda tutti come Popolo di Dio. Questa consapevolezza di sentirci parte di un popolo e di una storia comune ci consentirà di riconoscere i nostri peccati e gli errori del passato con un’apertura penitenziale capace di lasciarsi rinnovare da dentro. Tutto ciò che si fa per sradicare la cultura dell’abuso dalle nostre comunità senza una partecipazione attiva di tutti i membri della Chiesa non riuscirà a generare le dinamiche necessarie per una sana ed effettiva trasformazione»⁶.

Tutta la Congregazione dei Servi della carità nei suoi membri è coinvolta nel rispondere alla piaga degli abusi non perché tutti sono colpevoli, ma perché è compito di tutti i religiosi guanelliani il prendersi cura dei più piccoli. Ogni qualvolta uno di loro viene ferito, tutta la Congregazione ne soffre perché non è riuscita a fermare l’aggressore o a mettere in pratica tutto ciò che si poteva fare per evitare l’abuso. Non si tratta però solo di fare il possibile per prevenire gli abusi: è richiesto un rinnovamento personale e comunitario, che sappia mettere al centro la cura e la protezione dei più piccoli e vulnerabili come valori supremi da tutelare. Solo questa conversione potrà permettere a tutta la Congregazione di vincere ogni silenzio, indifferenza, pregiudizio o inattività per diventare partecipazione, cura, solidarietà e impegno.

PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI

Noi guanelliani intendiamo per “più vulnerabili” i bambini in stato di abbandono, quelli a cui manca qualche genitore, i ragazzi che riceviamo dai tribunali, i disadattati sociali, i ministranti, i ragazzi del catechismo, i bambini e i ragazzi che frequentano le nostre scuole e oratori e i disabili.

La cura e protezione dei minori e delle persone vulnerabili costituisce un punto di riferimento imprescindibile e un criterio dirimente delle scelte operate in queste Linee guida. Cura e protezione sono parte integrante della missione della Chiesa nella costruzione del Regno di Dio e dei membri della nostra Congregazione chiamati dal proprio carisma a salvaguardare e promuovere ogni persona, anche la più debole e incapace. La fedeltà al Vangelo e al nostro carisma è fedeltà a Dio e all’uomo. Prendersi cura dei più piccoli e deboli è dunque una necessità, che deve essere rinnovata con forza, anche a fronte di tradimenti che in un recente passato hanno toccato in profondità la stessa Congregazione. Prendersi cura dei piccoli e dei deboli significa in primo luogo orientare il proprio cuore, il proprio sguardo e il proprio operato a favore dei più piccoli e indifesi, attraverso una corresponsabilità di tutti i membri della Congregazione condivisa con la Chiesa e la società civile. Il nostro PEG, volendo rispondere ad un invito forte del nostro Fondatore don Guanella che esigeva che “Nelle nostre case tutti migliorino di giorno in giorno se stessi e siano di giovamento agli altri per qualche buon progresso nella virtù. La moralità è la meta più desiderata della casa”, viene ad affermare: “I nostri Centri devono manifestare una forte tensione morale, che incoraggi le persone nel superamento del male e nell’acquisizione dei veri valori...in essi si cerca di prevenire e allontanare tutto ciò che offende il senso morale e proporre atteggiamenti e comportamenti che rendono bella la vita agli occhi di Dio e degli uomini”⁷.

Un primo passo di questo prendersi cura si riconosce nell’ascolto delle vittime e nella loro presa in carico, favorendo una cultura della prevenzione, la formazione e informazione di tutta la Congregazione, la cura delle comunità e degli ambienti per i più piccoli, l’attuazione di procedure e buone prassi, la vigilanza e quella limpidezza nell’agire, che sola costruisce e rinnova la fiducia.

⁵ Congregazione Servi della Carità, Regolamenti generali, n. 50.1

⁶ (PAPA FRANCESCO, *Lettera al Popolo di Dio*, 20 agosto 2018).

⁷ AA. VV. Documento base per Progetti Educativi Guanelliani, Ed. Nuove Frontiere, Roma 1986, n. 41, pag. 66-67

LA PREVENZIONE, UN ELEMENTO PREZIOSO DELLA PEDAGOGIA GUANELLIANA.

Il Documento base per i progetti educativi guanelliani rafforza un'intuizione pedagogica del fondatore validissima nell'argomento che stiamo trattando.

“Nel nostro stile pedagogico la prevenzione è presupposto necessario per la promozione delle persone e delle comunità, e consiste nel far sì che esse non incorrano in qualsiasi forma di male, non subiscano involuzioni fisiche e psichiche e non cadano in esperienze negative.

La nostra strategia preventiva si realizza nel porre le persone stesse, le comunità e la società nella condizione di difendersi dai pericoli e di superare le difficoltà, causate anche da situazioni socio-ambientali.

Ciò avviene mediante un'opera costante di mantenimento negli individui e nelle comunità delle risorse fisiche, psicologiche e morali e di invigorimento delle stesse, soprattutto nei punti più deboli, così da innalzare una barriera interna contro il male e impedirgli di attecchire nel corpo e nello spirito.

Tenuto conto dello stato di fragilità fisica o morale delle persone di cui ci occupiamo, la prevenzione si sviluppa nel prevedere e, possibilmente intuire le occasioni di danno fisico, psicologico e morale per gli individui e le comunità e nell'allontanarle prontamente.

Si concretizza altresì nell'evitare che si imbattano in difficoltà superiori alle loro forze e nello scorgere in anticipo i bisogni, così da provvedervi sollecitamente.

Quest'opera di salvaguardia si traduce in intensa vigilanza su quanto avviene sia nelle persone che nell'ambiente, così da cogliere tempestivamente i segnali di pericolo, individuare subito le situazioni a rischio e approntare gli opportuni ripari. La strategia guanelliana preventiva, inoltre, si attua nel rendere capaci le persone e le comunità di affrontare pericoli e difficoltà con energia e insieme con fiducia nella potenza della grazia di Dio e in se stesse”⁸.

ASCOLTO, ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO DELLE VITTIME

Occorre dare il giusto e dovuto ascolto alle persone che hanno subito un abuso e trovato il coraggio di denunciare. La vittima va riconosciuta come persona gravemente ferita e ascoltata con empatia, rispettando la sua dignità. Tale priorità è già un primo atto di prevenzione perché solo l'ascolto vero del dolore delle persone che hanno sofferto questo crimine ci apre alla solidarietà e ci interpella a fare tutto il possibile perché l'abuso non si ripeta. Questa è l'unica via per passare dal sapere qualcosa sull'abuso sessuale al sentire, patire, conoscere e cercare di comprendere ciò che è realmente accaduto nella vita di una vittima, così da sentirci interpellati a un rinnovamento personale e comunitario. Come Congregazione ci sentiamo quindi tutti chiamati in prima persona a una profonda reazione morale, a promuovere e testimoniare la vicinanza a coloro che sono stati feriti da un abuso. L'ascolto, poi, si deve tradurre concretamente nella disponibilità evangelica a prenderci cura delle vittime, ad accompagnarle e supportarle in un percorso di riconciliazione, guarigione interiore e pace. Se tutta la Congregazione è coinvolta in questo cammino, coloro che hanno abusato o sfruttato sessualmente un minore o una persona vulnerabile, soprattutto se questi piccoli erano affidati alle loro cure educative, assistenziali o pastorali, hanno il dovere morale di una profonda conversione personale, che conduca al riconoscimento della propria infedeltà vocazionale, alla ripresa della vita spirituale e, non da ultimo, all'umile richiesta di perdono alle vittime delle loro azioni.

RESPONSABILIZZAZIONE PERSONALE E COMUNITARIA. FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

Nella prospettiva della prevenzione responsabilizzare ogni membro della Congregazione comporta farsi carico della protezione dei minori e delle persone vulnerabili come missione che non può essere semplicemente delegata ad altri. Ciascuno può e deve fare la sua parte, cominciando da un rinnovamento interiore e passando attraverso un rinnovamento comunitario. In questo percorso, nel quale l'intera Congregazione si fa carico di un cambiamento culturale che metta al centro i più piccoli e vulnerabili, si inserisce il discernimento circa gli operatori educativo-assistenziali e pastorali e quanti, in modi diversi, hanno contatto con i minori nelle nostre strutture e comunità: animatori, educatori, operatori, personale ausiliario,

⁸ Idem, n. 26 pag. 48-49

assistenti, catechisti, allenatori, insegnanti e tutti coloro che sono impegnati in attività di assistenza, di carità, di riabilitazione, di animazione e di ricreazione. Sono persone che al nostro fianco lavorano nei nostri Centri, Parrocchie, Comunità e che con generosità compiono un prezioso servizio, per il quale vanno formate e rese corresponsabili dello stile e delle scelte della nostra Congregazione per la protezione e cura dei più piccoli e vulnerabili. La Congregazione provvederà quindi a istituire corsi di formazione adeguata e di accompagnamento sia dei suoi religiosi che dei suoi operatori riguardo a questa delicata materia e situazione.

FORMAZIONE DEI CANDIDATI ALLA VITA CONSACRATA E AGLI ORDINI SACRI

Il delicato compito di guidare le comunità in uno spirito di servizio fedele al Vangelo e al nostro carisma richiede una grande prudenza nei criteri di ammissione al cammino formativo e alla professione religiosa di seminaristi e candidati alla vita presbiterale e consacrata. Occorre in primo luogo un profondo e radicato cammino spirituale, plasmato dalla preghiera e dall'incontro con la Parola di Dio. Sono necessari, quindi, itinerari pedagogici che mirino a formare nei soggetti una solida identità e il senso autentico di quella particolare autorità legata al sacerdozio e alla consacrazione religiosa, che è l'autorità del servizio e della compassione; l'autorità di chi pone liberamente la propria vita al servizio degli altri.

Anche nella scelta dei voti religiosi, specie della castità, risulta essenziale porre attenzione alla qualità delle relazioni. Il voto di castità, infatti, è espressione della centralità di Gesù, quale tesoro scoperto e gelosamente custodito, passione che riempie di luce e senso ogni frammento dell'esistere e dell'amare. Il celibe per Cristo è colui che ha imparato a vivere insieme due passioni in un processo che perdura tutta la vita: ama Dio con cuore umano (includendo anche le sue fragilità e ferite) e ama le persone (specie quelle più vulnerabili) con un cuore sempre più simile a quello di Dio. Diventa dunque essenziale per i formatori dei candidati alla Vita consacrata guanelliana rafforzare il cammino nella prima formazione dell'aspetto affettivo che dovrebbe raggiungere il traguardo "casti a tutta prova", come voleva il nostro santo Fondatore. Un particolare discernimento severo si dovrà anche applicare nelle ammissioni dei candidati, da parte dei Superiori competenti. Non si ammettano alle tappe definitive i candidati che permangono nel dubbio o esprimano perplessità nel campo affettivo.

I formatori tengano in grande considerazione le dinamiche relazionali dei nostri candidati perché spesso situazioni di abuso poggiano e si manifestano su persone predisposte alla manipolazione e alla strumentalizzazione nei rapporti interpersonali.

Grande attenzione andrà riservata alla formazione permanente, così da essere perseveranti nelle proprie scelte, rinnovandone nel tempo le motivazioni: occorre essere fedeli e creativamente capaci di rispondere alla proposta d'amore sempre nuova di Dio. La formazione permanente è esattamente questa libertà che si rinnova ogni giorno e rimotiva la scelta facendone scoprire bellezze inedite, fino a suscitare profonda gioia in chi ha scelto di appartenere totalmente a Dio.

GIUSTIZIA E VERITÀ

La nostra Congregazione deve ricercare la verità e mirare al ristabilimento della giustizia: perché questi obiettivi siano perseguiti senza esitazione, se ne fa promotrice con tutti i mezzi a sua disposizione, compresa la fattiva collaborazione con l'autorità civile. Nessun silenzio o occultamento può essere accettato in tema di abusi. Il rigoroso rispetto della normativa canonica e di quella civile, la redazione e l'applicazione di procedure e protocolli, oltre che il supporto di specifiche competenze professionali e di Servizi strutturati a livello di Curia generalizia, di Curie provincializie e di Delegazioni possono consentire ai Superiori maggiori di fare quanto a loro compete nella massima chiarezza e trasparenza.

Va perseguita la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, e vanno prese tutte le iniziative idonee per impedire la reiterazione dei reati. Le procedure canoniche vanno rigorosamente rispettate: esse non hanno lo scopo di sostituirsi all'autorità civile, bensì quello di perseguire l'accertamento della verità e il ristabilimento della giustizia all'interno della Congregazione nei casi in cui determinati comportamenti non siano considerati reati per la legge dello Stato, ma lo sono per la normativa canonica.

COLLABORAZIONE CON LA SOCIETÀ E LE AUTORITÀ CIVILI

La Congregazione è chiamata ad aprirsi alla promozione di una cultura della prevenzione di ogni forma di abuso, di una cultura della cura e della protezione dei minori e delle persone vulnerabili, in dialogo con le famiglie e la società⁹ e in confronto coraggioso con università, servizi sociali, enti locali, le associazioni di volontariato... La Congregazione vuole promuovere un clima culturale e progetti formativi volti a costruire

⁹ PEG, n. 48 pag. 74-75

una società più giusta, a partire dalle nostre comunità religiose locali, dove ogni persona abbia il diritto di vivere in un contesto depurato da ogni genere di copertura e collusione con forme di violenza e sopruso. In tale spirito si inserisce la collaborazione con l'autorità civile, nel rispetto della reciproca autonomia e della normativa canonica, civile e concordataria. Essa trova un punto di convergenza nella comune ricerca del bene dei più piccoli e indifesi, della verità e del ristabilimento della giustizia. In un clima di dialogo e confronto, la collaborazione, la stima e la fiducia reciproca possono far progredire verso un mondo più sicuro per tutti.

TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Risulta di grande valore un'informazione corrispondente alla verità, che sappia evitare strumentalizzazioni e parzialità. Tutti i confratelli della Congregazione devono essere adeguatamente informati delle scelte operate dalla Congregazione con queste Linee guida, con le prassi e i protocolli applicativi che ogni Provincia e Delegazione riterrà conveniente stendere, con le misure prese per tutelare al meglio i più piccoli e vulnerabili. Un'informazione corretta è già parte integrante di un processo sempre più necessario di formazione permanente dell'intera Congregazione.

Nel caso del singolo procedimento di accertamento della verità da parte dei Superiori maggiori, dei Vescovi e delle autorità civili, l'onere di giusta informazione dovrà essere ponderato con il carattere di segretezza tipico di alcune fasi del procedimento (come durante l'indagine previa, per garantire l'efficacia dell'azione investigativa) e con l'obbligo di tutelare, per quanto possibile, la buona fama e la riservatezza di tutti i soggetti coinvolti. Competenze professionali e strumenti adeguati saranno fondamentali per approntare un servizio di informazioni chiaro ed efficiente.

STRUTTURE E SERVIZI OPERATIVI

A supporto dei compiti propri dei Superiori maggiori della nostra Congregazione sono individuati Servizi e strumenti a livello centrale, provinciale e di delegazione, attraverso l'apporto prezioso di competenze e professionalità educative, mediche, psicologiche, canonistiche, giuridiche, pastorali e comunicative. Di grande importanza sarà che tali Servizi possano aiutare a diffondere una cultura della prevenzione, strumenti di formazione e informazione, oltre che protocolli procedurali. All'occorrenza potranno anche rivelarsi utili per la gestione delle segnalazioni. Di non meno rilievo è il fatto che, accanto ad un livello generale offerto dalla Curia generalizia ci sia sempre anche un livello provinciale e di delegazione. L'efficacia dei Servizi si misura anche sulla loro capacità di essere presenti sul territorio in modo puntuale e capillare, in sintonia d'azione e d'intenti con gli organismi centrali, al fine di una feconda e vicendevole interazione.

INDICAZIONI OPERATIVE

1. DESTINATARI

Le presenti Linee guida si applicano a tutti coloro che operano, a qualsiasi titolo, individuale o associato, sia per i confratelli, sia per i dipendenti o volontari dell'Opera don Guanella, all'interno di tutte le comunità religiose e le strutture dell'Opera stessa.

2. ASCOLTO, ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO DELLE VITTIME

2.1 Chi afferma di essere stato vittima di un abuso sessuale nell'ambito delle nostre istituzioni, da parte di nostri confratelli o dipendenti, come pure i suoi familiari, hanno diritto ad essere accolti, ascoltati e accompagnati: il Superiore Generale e i Superiori competenti a ogni livello devono sempre essere disposti ad accogliere e ascoltare queste persone, sia personalmente sia attraverso un proprio delegato esperto in materia.

2.2 L'ascolto di coloro che affermano di aver sofferto un abuso sessuale da parte di nostri confratelli o dipendenti devono continuare nel tempo e fare percorsi di tutela e di cura attraverso cammini di giustizia e riconciliazione.

2.3 Poiché ogni abuso sessuale colpisce la totalità della persona in ogni suo aspetto - fisico, psichico, relazionale, morale - e soprattutto può creare una ferita profonda nel suo vissuto spirituale, la Congregazione assicura alle vittime e alle loro famiglie sostegno terapeutico, psicologico e spirituale.

2.4 Ogni forma di sostegno delle vittime e della loro sofferenza da parte della Congregazione deve avvenire secondo principi di legalità e trasparenza, così da non poter mai essere considerata un mezzo per tacitare le vittime stesse, ma una modalità con cui cercare di lenirne la sofferenza e favorirne la guarigione interiore.

2.5 Anche la comunità religiosa coinvolta più da vicino va adeguatamente accompagnata e supportata nell'elaborazione dell'abuso avvenuto all'interno di essa.

3. SELEZIONE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

3.1 La disponibilità di chi intende collaborare nelle strutture della nostra Opera, a qualsiasi titolo, dal rapporto di lavoro a quello di volontariato, deve essere vagliata e accolta con attenzione.

3.2 Chiunque opera nelle nostre strutture deve essere consapevole e far proprie queste Linee guida nella condivisione del comune impegno per la tutela dei minori.

3.3 Per rafforzare una cultura della protezione dei minori è necessario curare con particolare attenzione la formazione e l'educazione di coloro che operano nelle Opere di proprietà e in gestione della nostra Congregazione¹⁰. A tal fine i Superiori guanelliani a tutti i livelli devono:

a) promuovere specifici programmi di selezione e formazione di coloro che operano a contatto con i minori e le persone vulnerabili;

b) in collaborazione con genitori, autorità civili, educatori e altre organizzazioni della comunità ecclesiale e civile predispongono percorsi di formazione in merito ai modi in cui realizzare e mantenere un ambiente sicuro per i minori e le persone vulnerabili. Tali percorsi, adatti all'età, dovranno spiegare cosa sia l'abuso sessuale, come identificarlo, quali siano le tecniche di adescamento, come riportare i sospetti abusi sessuali alle autorità civili ed ecclesiastiche;

c) predispongono testi appropriati di preghiere e catechesi sul tema della dignità e del rispetto dei minori per favorire e accrescere la vita spirituale delle comunità, necessario fondamento di una reale e consapevole cura dei più fragili.

4. SELEZIONE, FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO DEI RELIGIOSI

4.1 Particolare cura e attenzione deve essere riservata alla selezione dei candidati all'ordine sacro e alla vita consacrata. I Superiori maggiori non vi ammettano persone che non abbiano dimostrato un profondo e strutturato equilibrio personale e spirituale.

4.2 Ai futuri religiosi deve essere garantita una sana formazione umana, psicologico-affettiva e spirituale. Pertanto «nel programma sia della formazione iniziale che di quella permanente, sono da inserire lezioni specifiche, seminari o corsi sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili. Una informazione adeguata deve essere impartita in modo adatto, dando anche rilievo alle aree di possibile sfruttamento e violenza, come, ad esempio, la tratta dei minori, il lavoro minorile e gli abusi sessuali sui minori o sugli adulti vulnerabili» (*Ratio Fundamentalibus Institutionis Sacerdotalis*, n. 202), la pedopornografia. I futuri chierici e i candidati alla vita religiosa, siano resi consapevoli delle loro responsabilità a tal riguardo, sia ai sensi del diritto canonico che del diritto civile.

4.3 «Massima attenzione dovrà essere prestata al tema della tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, vigilando che coloro che chiedono l'ammissione in un nostro Seminario o in una nostra casa di formazione, o che presentano la domanda per ricevere gli Ordini o la consacrazione religiosa, non siano incorsi in alcun modo in delitti o situazioni problematiche in questo ambito» (*Ratio Fundamentalibus Institutionis Sacerdotalis*, n. 202). Oltre alla documentazione stabilita dal diritto universale, particolare e proprio, venga sempre richiesto ai candidati agli ordini sacri e alla vita consacrata di sottoporsi a una valutazione specialistica effettuata da un esperto approvato dai Superiori maggiori, che possa ragionevolmente escludere che il candidato sia affetto da deviazioni sessuali ovvero da disturbi della personalità o da altri disturbi psichiatrici, che possano incidere sul controllo degli impulsi sessuali, favorendo la commissione di reati sessuali o l'assunzione di comportamenti sessuali inappropriati. Piena osservanza deve essere assicurata alle previsioni contenute, come esempio, nel *Decreto generale circa la ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose* (CEL, 27 marzo 1999), riservando una rigorosa attenzione allo scambio d'informazioni, complete e veritiere, in merito a quei candidati al sacerdozio che si trasferiscono da un seminario all'altro, tra istituti religiosi e diocesi (cfr. *Ratio Fundamentalibus Institutionis Sacerdotalis*, n. 198). La documentazione potrà essere opportunamente completata con attestazioni civili che escludano qualsiasi precedente in materia.

4.4 La formazione dei religiosi sulle tematiche relative alla tutela e protezione dei minori e delle persone vulnerabili e alla prevenzione degli abusi deve continuare dopo l'ordinazione sacerdotale e la professione religiosa, con contenuti specifici, a seconda del ministero di ciascuno.

4.5 Per i religiosi ai quali viene affidato dal Vescovo un incarico diocesano, il Vescovo o il Superiore maggiore *ad quem* deve ricevere dal Vescovo o Superiore *a quo* informazioni scritte, veritiere e complete, comprensive di eventuali elementi di sospetto o allarme. Lo stesso obbligo incombe al Vescovo o Superiore che autorizza o dispone l'esercizio del ministero in altre circoscrizioni ecclesiastiche. La documentazione ecclesiastica potrà essere opportunamente completata con attestazioni civili che escludano qualsiasi precedente in materia.

¹⁰ PEG, n. 62 pag.89-90

5. TRATTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI PRESUNTI ABUSI SESSUALI

5.1 Non esiste ancora una definizione universale dell'abuso sessuale e ciò è dovuto alle differenze culturali e alle diverse norme stabilite dai singoli Stati, che rendono quindi difficile uniformare, anche scientificamente, i criteri. In merito, l'Organizzazione Mondiale della Sanità così si esprime: «Per abuso sessuale si definisce il coinvolgimento di un minore in atti sessuali che egli o essa non comprende completamente, per i quali non è in grado di acconsentire o per i quali il bambino non ha ancora raggiunto un livello di sviluppo adeguato, o ancora che violano la legge o i tabù sociali. I minori possono essere abusati sessualmente sia da adulti che da altri minori che sono, in ragione della loro età o livello di sviluppo, in una posizione di responsabilità, fiducia o potere nei confronti della vittima» (OMS, *Rapporto mondiale sulla violenza e la salute*, 2002).

5.2 La normativa canonica annovera gli abusi sessuali commessi da chierici su minori tra i «delitti più gravi contro i costumi riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede». In particolare, stabilisce che venga perseguito «il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni» e «l'acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo o con qualunque strumento» (cfr. *Normae de delictis reservatis*, art. 6 § 1, 1° e 2°).

Il Motu Proprio *Vos estis lux mundi* di Papa Francesco specifica ulteriormente che i delitti contro il sesto comandamento del Decalogo perseguiti consistono:

- a). nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali;
- b). nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile;
- c). nella produzione, nell'esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell'induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche» (art. 1, § 1, lett. a).

5.3 Per «*minore*» si intende ogni persona avente un'età inferiore a diciott'anni. Al minore è equiparata, dalla normativa canonica, la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione (cfr. *Normae de delictis reservatis*, art. 6 § 1, 1°).

5.4 Per «*persona vulnerabile*» si intende ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 1, § 2, b).

5.5 Non può essere tollerato nessun clima di complice e omertoso silenzio in tema di abuso sessuale nei confronti di minori o persone vulnerabili. «È dovere morale di ogni singolo confratello, e particolarmente dei Superiori locali, vigilare ed eventualmente segnalare ai Superiori maggiori la conoscenza o il sospetto di casi di abuso sessuale da parte di un confratello su un minore o un adulto vulnerabile. Nell'adempimento di questo dovere vanno tenuti presenti sia la preoccupazione per il bene e la *privacy* dell'eventuale vittima sia i vincoli posti a tutela del sigillo sacramentale» (Regolamenti SdC n. 50.2).

5.6 La segnalazione non solo non esclude, ma neppure intende ostacolare la presentazione di denuncia alla competente autorità dello Stato, che anzi viene incoraggiata. Per questo motivo, il segnalante di presunti abusi sessuali su minorenni commessi o colui che dichiara di aver sofferto tale delitto e/o i suoi genitori o tutori vengano sempre e chiaramente informati dai Superiori maggiori della possibilità di presentare denuncia secondo le leggi dello Stato e del fatto che la procedura canonica, indipendente e autonoma rispetto a quella civile, non intende in alcun modo sostituirsi a essa.

5.7 Salvo nel caso previsto dai cann. 1548 § 2 CIC e 1229 § 2 CCEO, ogni qualvolta un membro di un Istituto di vita consacrata abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso abuso sessuale su minori o persona vulnerabile da parte di un chierico o di un membro del nostro Istituto, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente il fatto al suo Superiore maggiore dove sarebbero accaduti i fatti. Questa segnalazione non costituisce una violazione del segreto d'ufficio né può dar luogo a pregiudizi, ritorsioni o discriminazioni (cfr. *Vos estis lux mundi*, artt. 3, § 1; 4, § 1).

5.8 Ogni segnalazione deve essere accolta dal Superiore maggiore che può opportunamente avvalersi dell'aiuto di confratelli preposti a questo ufficio o nominati di volta in volta per una singola causa, o dei Servizi e Referenti per la Tutela dei minori, dei disabili e delle persone vulnerabili che ogni Provincia religiosa, se lo ritiene necessario, potrà costituire. Questi Servizi, attraverso personale appositamente formato e dotato delle qualità umane necessarie, assicurano l'accoglienza, l'ascolto competente e l'accompagnamento rispettoso delle segnalazioni.

5.9 Qualora la segnalazione indirizzata direttamente ai Servizi e Referenti per la Tutela dei minori, dei disabili e delle persone vulnerabili riguardi un Chierico o religioso guaneliano andrà informato il Superiore competente, perché proceda all'indagine previa prevista dalle procedure canoniche.

5.10 L'ascolto e l'accoglienza del segnalante e/o di colui che dichiara di aver subito un abuso sessuale e/o dei suoi familiari deve avvenire in un ambiente accessibile, protetto e riservato. A tutela della trasparenza dell'attività espletata, è opportuno che ogni colloquio con l'autorità ecclesiastica sia debitamente documentato quantomeno mediante un testo sottoscritto congiuntamente dagli intervenuti o altra modalità convenuta tra i presenti.

5.11 La segnalazione deve contenere elementi circostanziati, come indicazioni di tempo e di luogo dei fatti, delle persone coinvolte o informate, nonché ogni altra circostanza che possa essere utile al fine di assicurare un'accurata valutazione (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 3, § 4).

5.12 Le segnalazioni saranno tutelate e trattate in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza ai sensi dei cann. 471, 2° CIC e 244 § 2, 2° CCEO (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 2, § 2).

5.13 A chi effettua una segnalazione non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto di essa (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 4, § 3).

5.14 Il segnalante potrà anche richiedere che la sua identità non venga resa nota all'accusato; tale richiesta sarà accolta se, nel caso concreto, sia consentita dalla normativa canonica e se la testimonianza del segnalante non risulterà determinante nell'accertamento del fatto segnalato.

5.15 Salvo che la segnalazione riguardi i Superiori maggiori della Congregazione (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 6), colui che ha ricevuto la segnalazione la trasmetta senza indugio al proprio Superiore Maggiore che procederà a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 2, § 3).

5.16 Per quanto riguarda le segnalazioni a carico dei Superiori Maggiori riguardanti presunti abusi sessuali commessi su minori o persone vulnerabili, piuttosto che condotte tenute dai medesimi non conformi alla normativa vigente in relazione a indagini circa abusi sessuali commessi da chierici o religiosi, queste andranno trattate secondo le disposizioni della Lettera Apostolica *Vos estis lux mundi*.

5.17 Qualora un Superiore Maggiore fosse messo a conoscenza di abusi sessuali su minorenni commessi da operatori laici delle nostre strutture, ferma restando la presunzione di innocenza dell'accusato fino alla condanna definitiva e la tutela della buona fama delle persone coinvolte, eventualmente sentiti, se sono stati costituiti, i Servizi e Referenti per la Tutela dei minori, dei disabili e delle persone vulnerabili, si atterrà alle norme civili e canoniche in materia; se richiesta, fornirà piena collaborazione all'autorità giudiziaria; adotterà comunque i provvedimenti cautelativi che rientrano nelle sue possibilità per tutelare al meglio i minori coinvolti nelle attività pastorali.

6. LE PROCEDURE CANONICHE IN CASO DI PRESUNTO ABUSO SESSUALE COMMESO DA PARTE DI RELIGIOSI NEI CONFRONTI DI MINORI

6.1 Il Superiore maggiore competente, quando abbia notizia di possibili abusi in materia sessuale nei confronti di minori ad opera di religiosi sottoposti alla sua giurisdizione, deve innanzitutto avvertire il Superiore Generale della Congregazione e quindi in accordo con lui procedere ad espletare gli accertamenti di carattere strettamente preliminare di cui ai cann. 1717, § 1 CIC e 1468 § 1 CCEO (cfr. anche *Normae de delictis reservatis*, art. 17), relativi alla verifica della verosimiglianza della *notitia criminis*; affiderà il relativo incarico, qualora fosse ritenuto giusto ed opportuno, a persona idonea di provata prudenza ed esperienza o ai Servizi e Referenti per la Tutela dei minori, dei disabili e delle persone vulnerabili della propria Provincia, se sono stati costituiti; curerà infine di tutelare al meglio la riservatezza e la buona fama di tutte le persone coinvolte.

6.2 Durante tale fase spetta al discernimento del Superiore Generale, valutato debitamente ogni singolo caso, la scelta di informare o meno il chierico delle accuse e di adottare nei confronti di quest'ultimo tutti i provvedimenti necessari affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi ipotizzati possano essere reiterati.

6.3 Nel suo discernimento il Superiore Generale o il Superiore Maggiore competente terrà presente il primario interesse della sicurezza e tutela del minore. A tal fine, ferma restando la presunzione di innocenza dell'accusato fino alla condanna definitiva e la valutazione di ogni singolo caso concreto, il Superiore Generale o il Superiore Maggiore competente, per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testi e garantire il corso della giustizia, possono proibire all'accusato l'esercizio del ministero e di ogni attività con minori, allontanare l'accusato dal ministero sacro o da un ufficio e compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in un determinato luogo (cfr. cann. 1722 CIC e 1473 CCEO e art. 19 *Normae de delictis reservatis*).

6.4 I provvedimenti eventualmente adottati, stante la loro natura cautelare, venendo meno la causa, devono essere revocati con successivo decreto e, comunque, cessano *ipso iure* al termine del processo penale canonico.

6.5 A fronte del grave e concreto pericolo di reiterazione del presunto delitto, i provvedimenti canonici assunti potranno essere resi pubblici, fatte salve le procedure canoniche previste, soppesando il suddetto pericolo al diritto alla buona fama e alla riservatezza dei soggetti coinvolti e all'esigenza di segretezza per un più efficace svolgimento delle indagini. In ogni caso, prevale la tutela della sicurezza dei minori.

6.6 Qualora, verificata positivamente la verosimiglianza della notizia di delitto, sia ritenuto assolutamente superfluo lo svolgimento dell'indagine previa, il Superiore Generale potrà deferire il caso direttamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede (cfr. cann. 1717, § 1 CIC e 1468 § 1 CCEO; *Normae de delictis reservatis*, art. 17).

6.7 Qualora, invece, escluda motivatamente la verosimiglianza della notizia di delitto (caso di «manifesta e comprovata infondatezza»), il Superiore Generale potrà emettere un decreto di archiviazione, conservando la documentazione idonea a consentirgli di attestare, ove risultasse necessario, l'attività svolta e i motivi della decisione.

6.8 Nel caso in cui, constatata la verosimiglianza della *notitia criminis*, il Superiore Generale, non ritenga assolutamente superflua l'indagine previa, proceda al suo svolgimento osservando il disposto dei cann. 1717 CIC e 1468 CCEO. In particolare, qualora il Superiore Generale non ritenga di dovervi procedere personalmente, nomini a tal fine un Superiore Maggiore o un presbitero investigatore esperto in materia processuale e prudente nel discernimento, nonché un presbitero o laico competente con funzioni di Notaio. L'indagine dovrà ricostruire: i fatti della condotta delittuosa, il numero e il tempo degli atti delittuosi, le generalità e l'età delle vittime, il danno arrecato, l'eventuale commistione con il foro sacramentale, gli eventuali altri delitti connessi, quantunque non riservati. Nel corso dell'indagine potranno essere raccolti documenti, testimonianze e informazioni, anche chiedendo informazioni ad altri Superiori di comunità ove l'indagato abbia dimorato; dovrà essere ascoltata la vittima e raccolti tutti i documenti e provvedimenti dell'autorità civile, ove sussistenti.

6.9 In particolare, la formale assunzione della testimonianza del minore o della persona vulnerabile deve avvenire solo se determinante per l'accertamento del fatto e previo consenso scritto dei genitori o dei tutori legali. Nel caso, si proceda in un ambiente protetto e riservato, in perfetta osservanza delle metodologie e dei criteri di ascolto della presunta vittima di abuso sessuale, alla presenza di un professionista in possesso di competenze specifiche, relative alle condizioni psicologiche, cognitive ed emotive del soggetto debole. Il minore può sempre farsi assistere e supportare dai genitori o dal tutore legale o da altro soggetto di fiducia da lui stesso indicato. Anche in tale fase è prioritario il benessere del minore.

6.10 Delle attività svolte durante l'indagine previa dovrà essere conservata una completa documentazione nell'archivio segreto della curia, ai sensi dei cann. 1719 CIC e 1470 CCEO.

6.11 Terminata l'indagine previa, il Superiore Generale la renderà nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede, in base al disposto dell'art. 16 delle *Normae de delictis reservatis*, così che la stessa Congregazione possa assumere le decisioni conseguenti.

6.12 Di norma i *delicta graviora* devono essere perseguiti «per via giudiziale» (art. 21, § 1, delle *Normae de delictis reservatis*). Al Superiore Generale è affidato - salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede, di avocare a sé la causa ex art. 16 delle *Normae de delictis reservatis* - il primo grado del processo penale, da compiere secondo le indicazioni del predetto Dicastero, il quale costituisce in ogni caso il Tribunale di seconda istanza. Il Superiore Generale può costituire un proprio Tribunale di primo grado.

6.13 Nel caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede disponga di procedere per decreto extragiudiziale, il Superiore Generale dovrà nondimeno garantire in modo pieno al chierico accusato l'esercizio del diritto fondamentale alla difesa (cfr. cann. 1720 CIC e 1486 CCEO; *Normae de delictis reservatis*, art. 21).

6.14 Le sanzioni canoniche che possono essere inflitte nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell'abuso sessuale di un minore sono generalmente di due tipi:

- 1). provvedimenti che possono essere accompagnati da un precetto penale, finalizzati a restringere il ministero pubblico in modo completo o almeno a escludere i contatti con minori;
- 2). pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissione dallo stato clericale.

6.15 Le pene perpetue non possono essere inflitte o dichiarate attraverso decreto extragiudiziale (can. 1342, § 2 CIC), salvo il caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede abbia previamente autorizzato in tal senso il Superiore Generale della Congregazione tramite mandato ex art. 21, § 2, 1° delle *Normae de delictis reservatis*. In mancanza del predetto mandato, il Superiore generale dovrà a tal fine rivolgersi alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che potrà anche far uso del potere di deferimento della decisione al Sommo Pontefice, secondo la previsione dell'art. 21, § 2, 2° delle *Normae de delictis reservatis*. La Congregazione per la Dottrina della Fede ha anche la facoltà di portare direttamente davanti al Santo Padre i casi più gravi per la dimissione *ex officio*. L'accusato ha sempre la facoltà di presentare liberamente al Santo Padre la domanda per la dispensa dagli obblighi sacerdotali o religiosi.

6.16 Ferma restando la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, la procedura relativa ai singoli casi spetta di regola al Superiore generale della Congregazione.

6.17 Nel caso in cui l'azione penale sia palesemente prescritta, il Superiore generale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 *Normae de delictis reservatis*, potrà adottare provvedimenti per la tutela dei minori, sentita la Congregazione per la Dottrina della Fede.

7. L'ACCOMPAGNAMENTO DI COLORO CHE HANNO ABUSATO

7.1 Ribadito con forza che occorre agire con assoluta determinazione per fermare le persone abusanti secondo le leggi vigenti e le disposizioni canoniche, il chierico o religioso colpevole di questi gravi abusi, compreso quello dimesso dallo stato clericale, non deve essere lasciato solo, ma accompagnato nel suo cammino di responsabilizzazione, richiesta di perdono e riconciliazione, riparazione, cura psicologica e sostegno spirituale.

7.2 La responsabilità della commissione di un delitto sessuale è personale. La condanna definitiva per abuso sessuale impone al reo una giusta pena e la riparazione del danno cagionato.

8. RAPPORTI CON LE AUTORITÀ CIVILI

8.1 Nel rispetto della reciproca autonomia degli ordinamenti religiosi e civile, nonché della normativa canonica, civile e concordataria, si intende fornire una significativa collaborazione all'autorità giudiziaria dello Stato nell'accertamento del fatto, nell'ottica della comune ricerca del bene dei soggetti deboli, della verità e della riparazione della giustizia, se lesa.

8.2 Il Superiore generale, benché non abbia l'obbligo giuridico di denunciare all'autorità giudiziaria le notizie ricevute di presunti abusi su minori (in quanto non riveste la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio), ogniqualvolta riceva una segnalazione di un presunto abuso sessuale commesso da un chierico o religioso della sua Congregazione, nei confronti di un minore di età, informi l'autore della segnalazione e il genitore o il tutore legale della presunta vittima che quanto appreso potrà essere trasmesso, in forma di esposto, alla competente autorità giudiziaria dello Stato.

A tal fine il Superiore generale richieda all'autore della segnalazione di formalizzare per iscritto la *notitia criminis* portata alla sua attenzione, perché detta comunicazione, in presenza di reato perseguibile per la legge dello Stato, possa costituire la base dell'esposto all'autorità giudiziaria.

Il Superiore generale ha l'obbligo morale di procedere all'inoltro dell'esposto all'autorità civile qualora, dopo il sollecito espletamento dell'indagine previa, sia accertata la sussistenza del *fumus delicti*. Il Superiore Maggiore competente non procederà a presentare l'esposto nel caso di espressa opposizione, debitamente documentata e ragionevolmente giustificata, da parte della vittima (se nel frattempo divenuta maggiorenne), dei suoi genitori o dei tutori legali, fatto salvo sempre il prioritario interesse del minore.

8.3 Anche qualora non risulti in atto un procedimento penale da parte dello Stato (ricomprendendosi in esso anche la fase delle indagini preliminari), il Superiore maggiore competente dovrà ugualmente attivare la procedura canonica senza ritardo ove abbiano avuto notizia di possibili abusi, procedendo al giudizio di verosimiglianza e, se necessario, all'indagine previa e all'adozione degli opportuni provvedimenti cautelari.

8.4 Nel caso in cui per gli illeciti in oggetto siano in atto indagini o sia aperto un procedimento penale secondo il diritto dello Stato, risulterà importante la cooperazione del Superiore competente con le autorità civili, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa canonica, concordataria e civile.

Una volta adottate le misure cautelari canoniche ritenute necessarie, il Superiore competente potrà valutare l'opportunità di sospendere le attività di indagine canonica per evitare inutili sovrapposizioni.

8.5 Il Superiore competente potrà far riferimento ad atti o conclusioni definitive o non definitive del procedimento statale, senza che questo gli impedisca o lo esoneri da una propria valutazione, ai sensi della legge canonica.

8.6 Nel caso in cui sia aperta una procedura civile, in assenza di grave causa contraria, nell'ambito delle relative competenze e nel rigoroso rispetto della normativa canonica, concordataria e civile, il Superiore maggiore è tenuto a dare la massima collaborazione all'autorità statale.

9. FALSE ACCUSE

Le false accuse ledono gravemente la buona fama e l'onorabilità della persona accusata e dell'intera Congregazione e possono essere punite, fatte salve le azioni previste dall'ordinamento civile, con una giusta pena, non esclusa la censura (cfr. cann. 1390 § 2 e 1452 CCEO).

La persona falsamente accusata di avere compiuto abusi ha il diritto di vedere tutelata e ripristinata la sua buona fama e onorabilità.

I Superiori Maggiori della Congregazione hanno il dovere di tutelare la persona e la Congregazione stessa ristabilendo la verità.

10. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

10.1 È importante che la Congregazione, nelle modalità più opportune, sia informata e resa consapevole di ciò che avviene in essa e che necessariamente la coinvolge; deve, inoltre, essere motivata per divenire protagonista dell'azione di prevenzione e protezione al suo interno e nella società.

10.2 Anche la nostra Congregazione deve disporre di un portavoce ufficiale a livello generale, in modo da evitare una moltiplicazione di voci distinte o divergenti, che potrebbe essere causa di confusione e disorientamento. Il nostro Consiglio generale preferisce che questa figura corrisponda al procuratore della nostra Congregazione presso la Santa Sede. Il Superiore generale può però permettere ad un Superiore Provinciale di nominare in loco un confratello o laico che svolga tale funzione.

10.3 La nostra Congregazione, nel rispetto della legge canonica, deve diventare protagonista della comunicazione, assumendola con convinzione, attenta a rispondere alle legittime domande di informazioni, senza ritardi o silenzi incomprensibili.

11. SERVIZI DI CONGREGAZIONE A TUTELA DEI MINORI

Sia a livello di Curia generalizia come di Province e Delegazioni religiose dovrebbero essere costituiti, come applicazione a queste linee guida, Servizi e Referenti per la Tutela dei minori, dei disabili e delle persone vulnerabili. Il Consiglio generale della Congregazione dei Servi della carità lascia ad ogni Superiore maggiore definire se questi Servizi siano da nominare di volta in volta, davanti ad un caso particolare di abuso, se si preferisce averli in maniera permanente, o se sia il caso di far riferimento ai servizi preposti dalle varie Conferenze dei Superiori Maggiori Regionali.

12. STRUMENTI DI VERIFICA

12.1 La Congregazione attraverso i Consigli generale, provinciale e di delegazione appronterà un sistema di verifica circa l'osservanza delle presenti Linee guida e di valutazione della loro efficacia.

12.2 Ogni anno, in occasione dell'incontro dei Superiori Maggiori della Congregazione, si condividerà e si renderà ragione di quanto fatto in ogni Provincia e Delegazione religiosa per favorire e implementare la tutela dei minori e la prevenzione degli abusi.

13. OPERATIVITA', AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLE LINEE GUIDA

13.1 Le presenti Linee guida diverranno operative dal giorno della loro emanazione e pubblicazione sugli organi di comunicazione della Congregazione dei Servi della carità.

13.2 Ai Consigli Provinciali e di Delegazione compete di curare la stesura e la pubblicazione degli strumenti applicativi alle presenti Linee guida del Consiglio generale.

13.3 Gli eventuali strumenti applicativi come Linee guida delle Province e Delegazioni della Congregazione dovranno essere approvati dal Consiglio generale dei Servi della carità.

13.4 La revisione delle Linee guida è di competenza del Consiglio generale della Congregazione, sentiti i Superiori maggiori dell'Opera.

Dato a Roma, 14 settembre 2020 – Esaltazione della Croce